



**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO**

Viale della Vittoria, 321 - 92100 Agrigento
RUP l'assistente Amministrativo Sig. Alfonso De Leo (alfonso.deleo@aspag.it)

Telefono 0922 407226

Mail forniture@aspag.it

Pec forniture@pec.aspag.it

“Condizioni particolari di fornitura”

RDO ME.PA. n. 5339103 finalizzata all'affidamento della fornitura di autoemoteca per la raccolta di sangue.

Identificativo CPV: “**34144000-8**” - DESCRIZIONE CPV: **Autoveicoli per usi speciali**

CATEGORIE DI ABILITAZIONE: RDO BANDO BENI /CATEGORIA **Veicoli, attrezzature, accessori e parti di ricambio assistenza manutenzione e riparazione - Mepa Beni**

INDICE

ART. 1 Premessa – Informazioni generali

ART. 1.1 – Requisiti Obbligatori Di Ordine Generale

ART. 1.2 – Requisiti Obbligatori Di Ordine Speciale

ART. 2 Oggetto, importo della fornitura e criterio di aggiudicazione

ART. 2.1 Opzioni

ART. 3 Criterio di aggiudicazione – svolgimento operazioni di gara

ART. 4 Modalità di presentazione dell'offerta

ART. 5 Svolgimento operazioni di gara

ART. 6 Soccorso istruttorio

ART. 7 Aggiudicazione e perfezionamento del contratto

ART. 7 Foro competente - controversie

ART. 8 Tracciabilità dei flussi finanziari

ART. 9 Clausola finale

ART. 10 Trasparenza anticorruzione

Costituiscono parte integrante del presente documento i seguenti allegati:

- ☐ Allegato 1 – Specifiche Tecniche Monitor
- ☐ Allegato 2 – Schema Offerta Economica
- ☐ Allegato 3 – Dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 “Tracciabilità dei Flussi”
- ☐ Allegato 4 – Dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 Allegato al DGUE

ART. 1 - PREMESSA – INFORMAZIONI GENERALI

Le presenti Condizioni particolari di RDO contengono le condizioni e le modalità di partecipazione alla procedura di cui in premessa, le prescrizioni per la redazione dell'offerta, le modalità di aggiudicazione della fornitura al prezzo più basso (art. 108, comma 3, D.Lgs n. 36/2023) e del perfezionamento del contratto. L'appalto è soggetto alle disposizioni previste dalle presenti condizioni particolari di RDO, dalle condizioni generali di fornitura, dalle Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione e dall'ulteriore documentazione tecnica predisposta da CONSIP oltre che, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni suddette, dalle norme e condizioni previste dal D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., dalle norme del codice civile e dalle altre disposizioni di legge nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato, nonché dalle leggi nazionali e comunitarie vigenti nella materia oggetto dell'appalto.

Le Condizioni particolari riportate nel presente documento, nei suoi allegati e nella restante documentazione di gara, si riferiscono alla RDO in oggetto e si intendono accettate dai partecipanti alla RDO. Tali condizioni, inoltre, prevalgono in caso di contrasto con altre disposizioni contenute nelle Condizioni Generali di Contratto relative al Bando "Beni" del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

Le richieste di eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto delle presenti condizioni particolari di fornitura e dei suoi allegati, formulate in lingua italiana e recanti l'indicazione dell'oggetto e del numero di RDO, dovranno essere trasmesse esclusivamente attraverso il portale MEPA entro la data fissata ed indicata nello stesso portale. Il Direttore della U.O.C. Servizio Provveditorato è l'Ing. Dr. Alessandro Dinolfo forniture@aspag.it e il R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento) ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 è il Dott. Alfonso De Leo Assistente Amministrativo dell'U.O.C. Servizio Provveditorato.

L'offerta è vincolante per un periodo di 180 giorni dalla data di pubblicazione della richiesta di offerta.

ART. 1.1 – REQUISITI OBBLIGATORI DI ORDINE GENERALE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dagli artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del codice degli appalti D. Lgs.vo 36/2023.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) e al riguardo si richiamano le disposizioni vigenti in materia.

ART. 1.2 - REQUISITI DI ORDINE SPECIALE

L'Operatore economico deve possedere, a pena di esclusione, l'Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto del presente affidamento.

ART. 2 – OGGETTO E IMPORTO DELLA FORNITURA

L'appalto ha per oggetto la fornitura la Fornitura "chiavi in mano" di un'autoemoteca per la raccolta di Plasma, nuova di fabbrica, aventi le caratteristiche tecniche minime di cui al capitolato tecnico allegato.

SEDE DI DESTINAZIONE:

ASP di Agrigento – Viale della Vittoria -, 92100 – Agrigento.

Tutti coloro che presentano offerta dovranno caricare la scheda tecnica del prodotto proposto direttamente sul portale del mercato elettronico.

Il valore complessivo dell'appalto è pari ad € 100.000,00 IPT, Immatricolazione e Contributo PFU incluso ed I.V.A. esclusa(CPV **34144000-8**).

Le caratteristiche tecniche minime del bene richiesto, sono dettagliatamente definite nelle specifiche tecniche allegate. Tali specifiche tecniche rappresentano i requisiti minimi ammessi affinché l'offerta possa essere presentata.

ART. 2.1 OPZIONI

L'ASP di Agrigento si riserva l'insindacabile facoltà di richiedere all'aggiudicatario – opzione ai sensi dell'art. 120 comma 1 e comma 3 del D. Lgs.vo. n. 36/2023 – nel corso del biennio successivo all'aggiudicazione definitiva, la fornitura di ulteriore autoemoteca sino al raggiungimento del limite di cui all'art. 14 comma 1 lett. c) (soglia di rilevanza comunitaria) d. lgs. n. 36/2023, ovvero € 221.000,00 soglia comunitaria entrata in vigore dal 1° Gennaio 2024 introdotte dal Regolamento delegato UE 2023/2495 della Commissione del 15 novembre 2023 e applicate sulla direttiva 2014/24/UE. L'esercizio di tale opzione potrà essere esercitato in tutto o in parte, anche in momenti diversi, secondo le imprevedibili necessità dell'asp, senza che l'operatore economico aggiudicatario possa sollevare alcuna eccezione.

ART. 3 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La gara sarà aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 108, comma 3, D.Lgs. 36/2023, previa verifica dell'idoneità tecnica dei beni proposti rispetto ai requisiti tecnici richiesti. Ai sensi dell'art 54 del D. Lgs.vo 36/2023, trattandosi di mera fornitura, non interviene l'esclusione automatica dell'offerta economica.

In merito alla presenza dei rischi da interferenze ex art. 26, comma 3 bis, D.Lgs. 81/08 e s.m.i, si precisa che non è stato predisposto il D.U.V.R.I. in quanto trattasi di mera fornitura da eseguire presso l'esterno della cittadella sanitaria, ed in ogni caso non esistono rischi da interferenza da valutare per le prestazioni oggetto della presente procedura, poiché per dette prestazioni da eseguire all'interno della struttura non è prevista una durata maggiore del termine previsto dal citato art. 26, comma 3 bis, D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e, comunque, in orari di chiusura senza la presenza di terzi. Gli oneri per la sicurezza sono, pertanto, pari a zero.

L'operatore economico aggiudicatario resterà vincolato al pieno rispetto delle norme e prescrizioni delle presenti Condizioni particolari di fornitura per tutta la durata della fornitura. L'aggiudicazione si concluderà con il caricamento a sistema del documento di accettazione dell'offerta da parte della Stazione appaltante, come specificato all'art. 52 comma 3 delle Regole del sistema di eprocurement della P.A.

Questa ASP si riserva a proprio insindacabile giudizio la facoltà di non affidare la fornitura senza che ciò possa comportare pretese di sorta da parte delle ditte partecipanti. L'ASP di Agrigento si riserva la facoltà di subordinare l'aggiudicazione e la stipula del contratto alla verifica della congruità e dell'economicità dell'offerta nell'ambito del mercato di settore. La stazione appaltante si riserva inoltre, ai sensi dell' art. 108, comma 10, del D. Lgs.vo 36/2023, il diritto di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea o conveniente in relazione all'oggetto contrattuale e di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida.

ART. 4 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta telematica dovrà essere presentata secondo le modalità previste dalle Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione, dall'ulteriore documentazione tecnica predisposta da CONSIP e dalle condizioni stabilite nelle presenti Condizioni particolari di RDO. Il termine ultimo di presentazione delle offerte è da intendersi come "data limite di presentazione delle offerte" presente a sistema. Le offerte telematiche incomplete, condizionate o comunque non conformi agli atti di gara saranno escluse.

La presentazione dell'offerta è a totale ed esclusivo rischio dell'operatore economico partecipante, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della stazione appaltante ove

per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, l'operatore economico esonera questa stazione appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamento di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del portale degli acquisti della pubblica amministrazione disponibile all'indirizzo: www.acquistiinretepa.it. Questa Azienda Sanitaria si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del portale. In particolare, qualora durante il termine fissato per la presentazione delle offerte, il portale acquisti della pubblica amministrazione segnali il verificarsi di gravi anomalie, la stazione appaltante valuterà, in relazione al tipo ed alla durata dell'anomalia evidenziata, la necessità di sospendere la procedura di gara. La riapertura dei termini avverrà solo qualora l'indisponibilità oggettiva del sistema abbia avuto riflessi sul rispetto dei termini minimi per la presentazione delle offerte di cui al D.Lgs 36/2023.

L'operatore economico dovrà presentare la seguente documentazione:

1. **E – DGUE** da compilare e generare in formato .xml tramite piattaforma MEPA (al seguente link: <https://www.acquistinretepa.it/espd-dgue/#!/start>) di cui si allega bozza;
2. **Dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 “Allegato al DGUE”.**
3. **Documento “Condizioni Particolari di Contratto”** firmato digitalmente per espressa accettazione.
4. **Dichiarazione sostitutiva di partecipazione generata dal sistema.**
5. **Dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 “Tracciabilità dei Flussi”.**
6. **All. 1 Specifica Autoemoteca** in excel compilato in ogni sua parte pena esclusione dalla gara firmato digitalmente.
7. **All. 2 Offerta Economica** in excel compilata in ogni sua parte pena esclusione dalla gara firmata digitalmente.
8. **Scheda tecnica e depliant illustrativi, in lingua italiana.**
9. **Manuale d'uso in lingua italiana sia dell'autoemoteca e sia delle apparecchiature a corredo.**
10. **Certificazione CE sia dell'autoemoteca e sia delle apparecchiature a corredo..**
11. **Offerta economica generata dal sistema.**

Si precisa che non sono oggetto di soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs.vo 36/2023, i seguenti documenti di gara: All. 1 Specifica Autoemoteca - All. 2 Offerta Economica - Scheda tecnica e depliant illustrativi - Manuale d'uso - Offerta economica generata dal sistema.

Le cause di esclusione della gara sono stabilite dall'art. 94 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Precisazioni in ordine alle dichiarazioni afferenti ai motivi di esclusione

In relazione ai motivi di esclusione, ai sensi dell'art. 94 e art. 95, D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., si rammenta che:

- vanno dichiarate tutte le condanne penali, tutte le violazioni contributive, tutti i reati per i quali fossero intervenute sentenze di condanna passate in giudicato o di applicazione della pena ex art. 444 e segg., c.p.p., al fine di riservare alla stazione appaltante la valutazione di gravità o meno dell'illecito, per l'eventuale esclusione. In caso di omessa dichiarazione, quindi, la causa di esclusione non è solo quella, sostanziale, dell'essere stata commessa una grave violazione, ma anche quella, formale, di aver omesso una dichiarazione prescritta dal bando” (così Cons. Stato, sez. VI, 4 agosto 2009, n. 4906);

- in caso di falsa dichiarazione o falsa documentazione, si procederà a quanto stabilito al comma 15 dell'art. 96, oltre a quant'altro stabilito dalla normativa vigente; - per il contenuto delle attestazioni da dichiarare il concorrente dovrà attenersi a quanto previsto dal DGUE Documento di gara unico europeo;
- le dichiarazioni relative ai requisiti di cui al comma 1 dell'art. 94 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. devono essere riferite a tutti gli amministratori muniti del potere di rappresentanza ed al direttore tecnico (quest'ultimo, ove presente), nonché agli altri soggetti indicati all'art. 94 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. ed all'eventuale procuratore speciale che sottoscrive digitalmente la documentazione amministrativa e/o l'offerta e in ogni caso devono essere riferite a tutti i soggetti di cui all'art. 80 citato in relazione al tipo di impresa o società concorrente, inclusi eventuali procuratori muniti di poteri di gestione e di rappresentanza generali, sì da renderli assimilabili agli amministratori della società.

In caso di partecipazione in Consorzio oppure di R.T.I., le dichiarazioni dovranno essere presentate:

- in caso di costituendo Consorzio ordinario di concorrenti di cui al comma 2, lettera f) dell'art. 65 D.Lgs. 36/2023, ai sensi dell'art. 68, comma 1, del D.Lgs n. 36/2023, da ciascuna delle imprese che ne prendono parte;
- in caso di Consorzio ordinario già costituito di cui al comma 2, lettera f) dell'art. 65 del D.Lgs n. 36/2023, dal Consorzio medesimo e da ciascuna delle imprese consorziate;
- in caso di Consorzio di cui al comma 2, lettere c) e d) dell'art. 65 del D.Lgs n. 36/2023, dal Consorzio medesimo e dalle imprese che per esso partecipano alla presente procedura;
- in caso di R.T.I. costituito o costituendo, da ciascuna delle imprese che ne prendono parte.

L'operatore economico dovrà presentare la seguente DOCUMENTAZIONE TECNICA:

Nel caso di presentazione di testi o depliant contenenti indicazioni relative anche a prodotti e/o servizi diversi da quelli offerti, dovrà essere consentita mediante inequivoca evidenziazione l'individuazione di quelli offerti.

ART. 5 – SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

La gara sarà aggiudicata, per ogni lotto, secondo il criterio del prezzo più basso, art. 108, comma 3, D.Lgs n. 36/2023, previa verifica dell'idoneità tecnica degli articoli proposti rispetto ai requisiti tecnici richiesti.

Svolgimento operazioni di gara si procederà nel seguente modo:

- a) verifica della presenza a sistema delle offerte pervenute e che le stesse siano composte di Documentazione amministrativa, offerta tecnica, offerta economica.
- b) visualizzazione e verifica della documentazione amministrativa richiesta
- c) visualizzazione dei documenti di cui all'offerta Offerta tecnica e sua trasmissione a personale competente per la verifica dell'idoneità tecnica degli articoli proposti rispetto ai requisiti tecnici richiesti. La verifica si chiuderà con la redazione di un verbale/i che sarà trasmesso a tutti i concorrenti mediante portale MEPA. **La documentazione tecnica, a pena esclusione della gara dovrà essere presentata nell'apposita riga cresta all'interno della busta amministrativa.**
- d) Apertura delle offerte economiche dichiarate tecnicamente idonee.

ART. 6 – SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, **con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica**, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del D.Lgs. 36/2023.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine – non superiore a dieci giorni – perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 101 comma 3 del D.Lgs. 36/2023 è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

ART. 7 AGGIUDICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

L'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è subordinata all'esito positivo delle verifiche di legge. L'aggiudicazione, si concluderà con il caricamento a sistema del documento di accettazione dell'offerta da parte della Stazione appaltante, come specificato all'art. 52 comma 3 delle Regole del sistema di e-procurement della PA..

L'aggiudicatario dovrà, **entro e non oltre quindici giorni** dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione della Stazione Appaltante, presentare:

- a) cauzione definitiva a garanzia dell'esatto adempimento del contratto, in ottemperanza ed in conformità al disposto di cui all'art. 117 del D.Lgs n. 36/2023 (tale garanzia viene svincolata alla scadenza del contratto previo accertamento della regolare esecuzione del medesimo, il contratto avrà una durata di 24 mesi dalla data di stipula);
- b) comunicazione degli ulteriori eventuali dati che ai sensi della documentazione di gara devono essere richiesti in fase di aggiudicazione.

Solo per motivata e documentata impossibilità a fornire in tutto o in parte quanto sopra richiesto entro il termine stabilito, il concorrente potrà, entro il medesimo termine, chiedere una proroga. Ove l'aggiudicatario non abbia ottemperato agli adempimenti sopra indicati nei tempi e secondo le modalità sopra precisate, l'Amministrazione avrà facoltà di considerarlo decaduto. L'aggiudicatario dovrà inoltre essere considerato decaduto se alle verifiche d'ufficio non risulti in regola con quanto dichiarato in sede di gara. In tutte le ipotesi sopraindicate, L'ASP avrà facoltà di rivalersi per il maggior danno e di procedere all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario, sino al quinto migliore offerente in sede di gara. Il contratto sarà in tal caso stipulato alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato.

MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA:

I beni da fornire devono essere nuovi di produzione e di ultima generazione, devono essere forniti nelle quantità, con le caratteristiche tecniche e nella configurazione offerta, valutata conforme dal soggetto appositamente incaricato dall'Amministrazione.

➤ SUBAPPALTO

L'aggiudicatario del contratto esegue in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), D. Lgs.vo 36/2023, la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.

➤ CONSEGNA (CARATTERISTICHE MINIMALI)

L'operatore economico aggiudicatario dovrà consegnare le apparecchiature presso le sedi indicate all'art. 2 – OGGETTO E IMPORTO DELLA FORNITURA del presente documento e provvedere alle operazioni di collaudo e formazione del personale, unitamente al Servizio di Ingegneria Clinica gestito nell'ambito del contratto aggiudicato alla società HC S.p.A. (Resp.le commessa Ing. Fabio Dattilo email fabio.dattilo@hc.spa), o altro, soggetto dipendente di questa ASP ed al Direttore dell'U.O.C. richiedente, a proprie spese entro 90 giorni consecutivi (festivi compresi) dalla data di invio dell'ordine NSO salvo diversi accordi con la Stazione Appaltante, in caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'ASP, a suo insindacabile giudizio, e con riserva di addebito di eventuali ulteriori danni, potrà applicare a carico del fornitore una penale nella misura come determinata nelle "Condizioni Generali di Contratto relative al Bando Beni e Capitolato tecnico relativo a "Forniture specifiche per la Sanità";

Le apparecchiature consegnate dovranno essere esattamente conformi a quelle presentate in sede di gara. Il giudizio dell'accettabilità o meno dell'apparecchiatura è riservato al personale competente. L'accettazione della apparecchiatura non solleva il fornitore dalle proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti e/o occulti. L'attività di consegna ed installazione dell'apparecchiatura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo, quelli di imballaggio, facchinaggio, trasporto, consegna all'interno dei locali, montaggio delle componenti di fornitura, collegamento/allacciamento alle reti, asporto dell'imballaggio, lavori di ripristino dei locali e delle aree adiacenti eventualmente danneggiati dal Fornitore, pulizia giornaliera e finale nel caso di installazioni complesse.

➤ COLLAUDO (CARATTERISTICHE MINIMALI)

Il collaudo delle apparecchiature deve essere effettuato entro 90 giorni consecutivi (festivi compresi) dalla data di comunicazione di avvenuta aggiudicazione, salvo diversi accordi con la Stazione Appaltante e dovrà svolgersi alla presenza del Fornitore, del direttore dell'U.O.C. richiedente e del personale dell'U.O.C. Ingegneria Clinica o altro soggetto dipendente di questa ASP. Delle attività ed operazioni di collaudo verrà redatto apposito Verbale. Il collaudo è teso a verificare che l'apparecchiatura fornita sia conforme ai tipi o modelli descritti, con le caratteristiche e le funzionalità riportate nella documentazione tecnica presentata in sede di gara, e coerentemente con quanto previsto dalla normativa, che sia stata regolarmente installata e sia regolarmente funzionante e che soddisfi le esigenze operative tecniche, conformemente alle indicazioni contenute nella documentazione di gara.

In particolare, in sede di collaudo, la Ditta aggiudicataria dovrà:

- consegnare il manuale d'uso, le procedure di sanificazione delle apparecchiature e il manuale tecnico, tutto in lingua italiana, in formato elettronico e cartaceo;

- consegnare codici di accesso, password e licenze software;
- fornire le misure delle prove di sicurezza elettrica secondo le norme CEI di pertinenza;
- programmare, previo accordo con il Servizio di Ingegneria Clinica e con il personale dell'Unità Operativa interessata, la formazione all'utilizzo a favore di tutti gli operatori per il tempo necessario alla loro completa formazione;
- fornire dettagliato calendario delle attività di manutenzione preventiva.

Il collaudo si intende positivamente superato solo se l'apparecchiatura e i suoi componenti risultino verificati ai sensi di quanto sin qui previsto e sia stato effettuato l'addestramento al personale utilizzatore. In caso di esito negativo, anche parziale, del collaudo il Fornitore ha l'onere di sostituire quanto non perfettamente funzionante e di procedere al nuovo collaudo che, in ogni caso, dovrà concludersi positivamente entro il termine perentorio di 10 giorni solari dalla notifica di esito negativo, pena l'applicazione delle penali di cui alla presente RdO. L'esito positivo del collaudo non esonera il Fornitore da responsabilità per difetti e/o imperfezioni non emerse al momento del collaudo. L'A.S.P. si riserva, in sede di effettivo utilizzo, di procedere ad una verifica sulla corrispondenza delle caratteristiche dell'apparecchiatura con quanto dichiarato e offerto dal Fornitore, con riferimento alla documentazione tecnica prodotta e alle prestazioni dichiarate in sede di gara. Le eventuali spese per le analisi e le verifiche qualitative saranno a carico della impresa fornitrice qualora le caratteristiche rilevate risultassero difformi da quelle dichiarate.

➤ DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto servizi e forniture, è diretta dal responsabile unico del procedimento, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il responsabile unico del procedimento, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto o del coordinatore in materia di salute e di sicurezza (previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81), nonché del collaudatore ovvero della commissione di collaudo, del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate (articolo 114 comma 1 del Decreto legislativo 36/2023). Il direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.) è nominato dall'Azienda con deliberazione, contestualmente all'aggiudicazione definitiva, e ha il compito di provvedere a tutte le incombenze di cui agli articoli 114, 115 e 116 del Decreto legislativo 36/2023.

Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.), nominato dall'Azienda con relativa deliberazione, sarà comunicato al Fornitore contestualmente all'aggiudicazione definitiva.

➤ FATTURAZIONE, PAGAMENTI E CLAUSULA SPLIT PAYMENT

La copertura finanziaria della presente fornitura è assicurata con fondi del bilancio aziendale; la fattura dovrà essere emessa successivamente alla verifica di conformità (o all'attestazione di regolare fornitura) e sarà liquidata entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della fattura

L'affidatario emette fattura elettronica del corrispettivo a seguito del collaudo positivo del dispositivo.

La ricezione delle fatture elettroniche avverrà attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell'Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 e ss. mm. ii. ("Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244". L'art. 1, comma 209, dispone che "l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche [...], anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica").

Le fatture elettroniche indirizzate alla presente Azienda devono contenere i seguenti elementi specifici (come riportato sul sito: www.indicepa.gov.it):

Denominazione Ente: Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

Codice Univoco Ufficio: TIDFDX

Partita Iva: 02570930848

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA dovranno riportare:

1. Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;

Inoltre, per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia questa ASP ha ritenuto indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali e in particolare sono:

1. Data e Numero d'Ordine d'Acquisto (associato a ciascuna riga fattura)
2. Data e Numero del DDT per i beni (associato a ciascuna riga fattura)
3. Totale documento
4. Codice fiscale del cedente
5. In generale, il medesimo livello di dettaglio dell'Ordine d'Acquisto emesso.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 4 comma 4 e dell'art. 7 del D. Lgs. del 9 ottobre 2002 n. 231, come modificato dal D.Lgs. del 9 novembre 2012 n. 192, le parti nell'ambito della propria libera contrattuale stabiliscono che il pagamento delle fatture sarà effettuato dall'Azienda entro 60 giorni, subordinati all'esito positivo dell'eventuale collaudo e, in ogni caso, al giudizio di accettabilità. Per individuare la data di decorrenza del pagamento, si farà riferimento alla data di ricevimento della fattura presso l'ufficio protocollo dell'Azienda.

6. La liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata al rispetto integrale da parte dell'affidatario del presente documento denominato "Condizioni particolari di contratto", di tutti gli atti di gara, del capitolato speciale e del contratto; in caso contrario, il termine sopra indicato rimane sospeso, a favore dell'Azienda, fino alla rimozione totale dell'impedimento da parte del fornitore.

Ai sensi del D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del 18 gennaio 2008, n. 40, attuativo delle disposizioni di cui all'art. 48-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602, disciplinante i pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le Stazioni Appaltanti, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, procedono alla verifica, inoltrando secondo le modalità dell'art. 4 del citato D.M., apposita richiesta alla società Equitalia Servizi S.p.A.. Se tale società comunica che risulta un inadempimento, l'Azienda costituisce segnalazione ai sensi dell'art. 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973.

Clausola Split payment

Le disposizioni in materia di "Split payment" introdotte dalla Legge di Stabilità per l'anno 2015, si applicano alle operazioni per le quali l'IVA diventa esigibile a partire dal 1° gennaio 2015 per tutte le cessioni di beni e servizi poste in essere nei confronti degli Enti Pubblici.

Pertanto tutti i pagamenti relativi ad acquisti di beni e servizi effettuati anche da questa Azienda dal 1° gennaio 2015 devono essere effettuati al netto dell'IVA applicata in fattura.

L'Azienda in relazione alle suesposte operazioni, assume il ruolo di debitore dell'IVA e dovrà provvedere al versamento della stessa, per le casistiche previste dalla normativa, direttamente all'Erario con le modalità ed i termini che saranno stabiliti da uno specifico Decreto Ministeriale e dalle modalità operative, nonché opportuni chiarimenti, che verranno forniti dall'Agenzia delle Entrate. Il comunicato stampa n. 7 del 9 gennaio 2015 del Ministero dell'Economia e delle

Finanze ribadisce che il meccanismo del c.d. split payment previsto dall'art. 1 comma. 629 lett. b) della Legge di Stabilità 2015 e dall'art. 17-ter del DPR 633/72, si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015, per le quali l'esigibilità dell'imposta si verifichi successivamente a tale data. Con la Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (cd Legge di stabilità 2015), è altresì previsto il meccanismo del reverse charge per le seguenti prestazioni:

- 1) Prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici – nuova lettera a-ter) del comma 6 dell'art. 17;
- 2) Alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell'art. 7-bis, comma 3, lettera a) - nuova lettera d-quater) del comma 6 dell'art. 17);

Per tutti gli adempimenti che riguarderanno la registrazione ed i successivi pagamenti dei documenti passivi emessi in regime di "REVERSE CHARGE" a partire dal 1° gennaio 2015 nei confronti della scrivente Azienda si richiede di riportare, in modo esplicito, la seguente dicitura:

"IVA DA VERSARE AI SENSI DELL' ART. 17 TER DEL D.P.R. N. 633/ 1972". Pertanto la fattura passiva sarà composta da imponibile + IVA con indicazione: "IVA da versare a cura del committente/cessionario ex art. 17-ter, D.P.R. 633/72" e sulla stessa dovrà essere indicato che trattasi di operazione con "scissione di pagamenti".

➤ **SOSPENSIONE E RITARDO NEI PAGAMENTI**

L'Azienda al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'impresa cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura o del servizio, fino a che non sia posta in regola con gli obblighi contrattuali. La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica e non produrrà interessi moratori. In caso di ritardo dei pagamenti, il saggio degli eventuali interessi moratori sarà pari, in ragione d'anno, al saggio degli interessi legali stabilito dall'art. 1284 comma 1, del Codice Civile. Si dà atto, che la suddetta regolamentazione, in relazione alla corretta prassi commerciale, alla natura del servizio/fornitura oggetto del contratto, alla condizione dei contraenti ed ai rapporti commerciali, risulta equa. Si precisa che, in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo per la risoluzione del contratto, o per l'interruzione della fornitura/servizio da parte della ditta aggiudicataria, la quale è tenuta ad adempiere sino alla scadenza naturale del contratto.

➤ **CESSIONE DEL CREDITO**

In caso di cessione del credito, trova applicazione quanto previsto dall'art. 120, comma 12, del D.Lgs. 36/2023 e dall'allegato II.14 del predetto decreto che disciplina le condizioni per l'opponibilità alle stazioni appaltanti.

L'operatore economico aggiudicatario si impegna altresì:

- a. ai sensi dell'art. 8 del Programma Quadro "Sicurezza e Legalità per lo Sviluppo della Regione Siciliana", pena il recesso del contratto, a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc);
- b. pena la nullità assoluta del contratto, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.;

- c. a comunicare, durante la vigenza del rapporto contrattuale, ogni eventuale ipotesi in cui il proprio legale rappresentante o uno dei propri dirigenti siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.

ART. 8 - FORO COMPETENTE – CONTROVERSIE

Per ogni controversia l'Autorità Giudiziaria competente in via esclusiva è quella del Foro di Agrigento.

ART. 9 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'operatore economico affidatario assume, pena la nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, legge n. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), l'affidatario dovrà comunicare a questa Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, di cui al comma 1 del medesimo articolo, entro sette giorni dalla loro accensione ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'ASP di Agrigento si riserva di verificare in capo all'affidatario che, nei contratti con eventuali subappaltatori e subcontraenti, sia inserita, a pena di nullità, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

ART. 10 – CLAUSOLA FINALE

Con l'accettazione delle norme delle presenti Condizioni particolari di fornitura l'Aggiudicatario ha dichiarato di aver preso conoscenza di tutte le relative clausole, che approva specificatamente, singolarmente, nonché nel loro insieme. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'appalto da parte dell'ASP di Agrigento e dell'Aggiudicatario non costituisce in alcun caso rinuncia ai diritti spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione ordinaria.

*Il Direttore U.O.C. Servizio Provveditorato
Ing. Alessandro Dinolfo*